

sionale richiesta periodi di tirocinio per specializzazione o di perfezionamento svolti dai candidati durante l'esercizio dell'attività professionale, non vi è alcun motivo per non riconoscere del pari che l'alternarsi di periodi di formazione professionale e di attività professionale,

svolti nell'ambito dell'organizzazione degli studi giuridici nella Repubblica federale di Germania da un « Referendar » nel corso del suo tirocinio pratico (« Vorbereitungsdienst »), possa assimilarsi nel suo complesso ad un periodo di esperienza professionale.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
22 maggio 1990 *

Nella causa T-50/89,

Jürgen Sparr, giurista, residente in Amburgo (Repubblica federale di Germania), con gli avvocati L. Schulze e G. Meyer, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Gerd Recht, c/o Fulton Prebon SA, 25, rue Notre-Dame,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Henri Etienne, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal sig. Reinhard Wagner, giudice tedesco messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: il tedesco.

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/621 in forza della quale il ricorrente non è stato ammesso alle prove di detto concorso,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dai signori D. A. O. Edward, presidente di sezione, R. Schintgen e R. García-Valdecasas, giudici,

cancelliere: sig. ra B. Pastor, amministratore

vista la fase scritta ed in esito alla fase orale del 4 aprile 1990,

ha pronunciato la presente

Sentenza

Gli antefatti

- 1 Il ricorrente ha presentato la propria candidatura al concorso generale per esami COM/A/621, organizzato nel 1988 dalla Commissione al fine di costituire una riserva per l'assunzione di amministratori nella carriera A7-A6.
- 2 Con lettera 18 luglio 1988, il capo della divisione « Assunzioni » della Commissione avvertiva l'interessato che la commissione giudicatrice aveva deciso di non ammetterlo agli esami, dato che la sua esperienza professionale risultava insufficiente alla luce delle condizioni particolari stabilite dal punto II, lett. B, n. 2, lett. b), del bando di concorso.

A norma di queste condizioni, i candidati devono, dopo aver portato a termine il ciclo di studi universitari, alla scadenza stabilita per la presentazione delle candidature,

« possedere un'esperienza professionale di almeno due anni di livello equivalente a quello delle funzioni di cui al punto I, e in relazione con uno dei settori del concorso, acquisita posteriormente al conseguimento del diploma summenzionato [alla lett. a)] e da precisare nell'atto di candidatura.

Sono riconosciuti validi, a titolo di esperienza professionale, anche periodi di tirocinio, di specializzazione o di perfezionamento debitamente comprovati, o formazioni complementari in rapporto con le funzioni di cui al punto I. La formazione complementare dev'essere attestata da un diploma di livello almeno equivalente al titolo che dà accesso al concorso ».

In base al punto I del bando di concorso, le mansioni di cui si tratta consistono nello svolgere, in base a direttive generali, compiti di concetto, di studio e di controllo relativi all'attività delle Comunità nel settore « personale e amministrazione », « relazioni esterne » o « informazione-comunicazione ». Il ricorrente aveva scelto il settore delle « relazioni esterne ».

- 3 Al momento della presentazione della candidatura, il ricorrente possedeva la qualifica di « Referendar » [titolo spettante nella Repubblica federale di Germania a coloro che hanno superato la « erste Staatsprüfung » (primo esame di Stato) in giurisprudenza e che si consegna di regola al compimento di tre anni e mezzo di studi universitari] e come tale stava assolvendo il « Vorbereitungsdienst », periodo di tirocinio che, dopo due anni e mezzo, consente di presentarsi alla « zweite Staatsprüfung » (secondo esame di Stato) in giurisprudenza.
- 4 La commissione giudicatrice, richiamandosi al diritto tedesco e senza analizzare la sostanza effettiva delle funzioni esercitate dal ricorrente durante il suo tirocinio, ha ritenuto che il « Vorbereitungsdienst » svolto dal ricorrente come « Referendar » costituisse una « formazione complementare » ai sensi del punto II, lett. B, n. 2, lett. b), del bando di concorso, che, per esser presa in considerazione come esperienza professionale, deve venire comprovata da un diploma. La commissione giudicatrice ha ritenuto che solo il superamento della « zweite Staatsprüfung » in giurisprudenza potesse costituire la prova prescritta.

- 5 Con lettera 4 agosto 1988, il ricorrente presentava reclamo contro la decisione della commissione giudicatrice del concorso comunicatagli con lettera 18 luglio 1988. Il reclamo veniva respinto mediante lettera della Commissione in data 6 ottobre 1988.

Il procedimento

- 6 Così stando le cose, con atto depositato presso la cancelleria della Corte di giustizia il 3 novembre 1988, il sig. Jürgen Sparr proponeva l'attuale ricorso contro la Commissione chiedendo l'annullamento della decisione 18 luglio 1988.
- 7 Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
- 1) a) annullare la decisione di reiezione del 18 luglio 1988, nella versione risultante dalla decisione del 6 ottobre 1988 con cui è stato respinto il suo reclamo;
 - b) ingiungere alla Commissione delle Comunità europee di ammetterlo ad una prova di selezione equivalente a quella del concorso COM/A/621 e che, per di più, non si svolga nell'ambito o contemporaneamente ad altre prove per l'assunzione alle quali possono partecipare giuristi;
 - 2) in subordine: ingiungere alla Commissione delle Comunità europee di ammetterlo ad una prova di selezione corrispondente al concorso COM/A/622 per amministratori aggiunti indetto parallelamente al concorso COM/A/621 e che, inoltre, non si svolga nell'ambito o contemporaneamente ad altre prove di assunzione alle quali possono partecipare giuristi;
 - 3) porre le spese a carico della convenuta.
- 8 La convenuta conclude che la Corte voglia:
- 1) dichiarare il ricorso infondato e respingerlo;
 - 2) porre le spese a carico del ricorrente.

- 9 Una domanda di provvedimenti urgenti, presentata contemporaneamente, per ottenere che la Corte ingiungesse in via provvisoria alla Commissione di ammettere il ricorrente, in via principale, a sostenere una prova di selezione corrispondente al concorso COM/A/621 e, in subordine, a sostenere una prova di selezione corrispondente al concorso COM/A/622, è stata respinta il 13 dicembre 1988 mediante ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte.
- 10 Nella replica il ricorrente ha rinunciato a diversi capi della domanda iniziale, ma ha invece continuato a chiedere l'annullamento della decisione 18 luglio 1988 e la condanna della convenuta alle spese, [punti 1 a) e 3 delle conclusioni].
- 11 La fase scritta si è svolta interamente dinanzi alla Corte. Quest'ultima, con ordinanza 15 novembre 1989, ha trasmesso la pratica al Tribunale, a norma dell'art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
- 12 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Esso ha tuttavia invitato le parti a rispondere, corredando la risposta con documenti giustificativi, prima della fase orale, a diverse domande concernenti le attività concretamente svolte dal ricorrente durante il suo praticantato come « Referendar », la prassi anteriore delle commissioni giudicatrici dei concorsi in materia e le norme di legge applicabili. Emerge dai documenti prodotti dal ricorrente, su richiesta del Tribunale, che il suo « Vorbereitungsdienst » comportava periodi di tirocinio che egli ha portato a termine successivamente presso la Staatsanwaltschaft (pubblico ministero) di Amburgo, presso l'Amtsgericht (tribunale di primo grado) di Amburgo-Altona, presso l'Oberfinanzdirektion (direzione generale delle finanze) di Amburgo, presso lo studio legale Schön e Pflüger di Amburgo, presso il Verwaltungsgericht (tribunale amministrativo) di Amburgo, presso l'Hanseatisches Oberlandesgericht (Corte d'appello) di Amburgo, presso la direzione generale della concorrenza della Commissione delle Comunità europee e presso lo studio legale Schulze e Meyer di Amburgo.
- 13 La fase orale si è svolta il 4 aprile 1990. I rappresentanti delle parti hanno presentato le loro difese e hanno risposto alle domande loro rivolte dal Tribunale.

Nel merito

- 14 Pur se il ricorso è formalmente diretto contro la decisione della Commissione 18 luglio 1988, che è in realtà solo la lettera mediante la quale gli uffici della Commissione hanno informato il ricorrente della decisione adottata nei suoi confronti dalla commissione giudicatrice e che, presa di per sé, non costituisce un atto impugnabile, il Tribunale ritiene che non vi siano dubbi circa il vero oggetto della controversia e che il ricorso miri chiaramente all'annullamento della decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso COM/A/621 non ha ammesso l'interessato alle prove d'esame.
- 15 A sostegno del ricorso d'annullamento, il ricorrente, traendo argomento dal fatto che la commissione esaminatrice aveva applicato la legge tedesca per interpretare il bando di concorso, invoca in particolare la violazione dell'art. 7 del Trattato CEE. Egli afferma che, riconoscendo valore di esperienza professionale al praticantato svolto come « Referendar » solo se l'interessato supera la « zweite Staatsprüfung », la Commissione impone una condizione supplementare che costituisce, nei confronti del ricorrente stesso e nei confronti di tutti i candidati tedeschi, una discriminazione rispetto ai candidati provenienti dagli altri Stati membri.
- 16 La convenuta ritiene che la qualifica da tenere in considerazione per l'attività in questione dipenda anzitutto dal modo in cui detta attività si presenta alla luce del diritto nazionale pertinente, nella fattispecie del diritto tedesco. Secondo il diritto tedesco, il praticantato svolto da un « Referendar » non costituisce un'attività professionale propriamente detta, ma un periodo di formazione complementare. La Commissione invoca a questo proposito in particolare il « Deutsche Richtergesetz » (DRiG), il cui art. 5 dispone che il diritto di accedere alla magistratura si acquista, dopo aver superato la « erste Staatsprüfung », svolgendo ininterrottamente un « Vorbereitungsdienst » per due anni e mezzo e concludendolo con il superamento della « zweite Staatsprüfung ». Essa sottolinea inoltre che i presupposti per esercitare le professioni di procuratore, d'avvocato, di notaio e accedere agli incarichi amministrativi nel pubblico impiego sono definiti nella Repubblica federale di Germania facendo richiamo a questa stessa norma.
- 17 La Commissione ne desume che l'attività svolta dal ricorrente durante il « Vorbereitungsdienst » come « Referendar » rappresenta un periodo di formazione pratica che non può essere considerata esperienza professionale se non si è conclusa con il

superamento della « zweite Staatsprüfung ». Di conseguenza rifiuta di riconoscere l'attività svolta dal ricorrente in qualità di « Referendar » come periodo d'esperienza professionale ai sensi del bando di concorso.

- 18 Poiché il bando di concorso non fa alcun riferimento alla legge nazionale dei candidati per definire l'esperienza professionale richiesta, il Tribunale ritiene che si debba interpretare questa nozione esclusivamente alla luce delle finalità del concorso in questione, come emergono dalla descrizione generale delle mansioni fornita nell'allegato del bando di concorso. Solo un'interpretazione della nozione di « esperienza professionale » che si basi su norme specifiche a ciascun concorso può consentire di eliminare qualsiasi discriminazione tra i candidati delle varie nazionalità. Infatti, un'interpretazione che si richiamasse alla legge nazionale di ciascun candidato comporterebbe inevitabilmente disparità di trattamento, tenuto conto delle divergenze esistenti nei regimi postuniversitari dei vari Stati membri.
- 19 Nella fattispecie il Tribunale rileva che il concorso generale COM/A/621 è stato organizzato allo scopo di costituire una riserva per l'assunzione di amministratori le cui funzioni consistono nello svolgimento di compiti di concetto, di studio e di controllo relativi all'attività delle Comunità nei tre settori « personale e amministrazione », « relazioni esterne » e « informazione-comunicazione ». La descrizione delle mansioni fornita nell'allegato al bando di concorso non cita per nessuno di questi tre settori compiti che richiedano ai candidati una specifica abilitazione all'esercizio di una professione del settore giuridico o giurisdizionale.
- 20 In base alle condizioni speciali del bando di concorso, il candidato deve possedere un'esperienza professionale della durata minima di due anni oppure dimostrare di aver compiuto periodi di praticantato, di specializzazione o di perfezionamento debitamente certificati, oppure comprovare di aver acquisito una formazione complementare sancita da un diploma. Contrariamente all'interpretazione di un bando analogo, fornita nel 1984 in un concorso precedente (COM/A/403), la commissione giudicatrice ha ora qualificato formazione complementare il « Vorbereitungsdienst » svolto dal ricorrente, richiamandosi alla legge tedesca.

- 21 È vero, da un lato, che i compiti svolti dal ricorrente come « Referendar » nell'ambito del « Vorbereitungsdienst » non costituivano soltanto prestazioni di servizio ma implicavano anche una preparazione pratica per l'esercizio stesso della professione. È del pari vero, d'altro canto, che le attività di « Referendar » non costituivano soltanto una formazione complementare dato l'alternarsi nel quadro della « Vorbereitungsdienst » di fasi di esercizio della professione e di fasi di istruzione.
- 22 Nella fattispecie risulta dagli attestati prodotti dal ricorrente su richiesta del Tribunale che le attività svolte nell'ambito del suo praticantato come « Referendar » rientravano al tempo stesso nell'attività professionale e nella formazione professionale.
- 23 Poiché il bando di concorso permetteva di equiparare all'esperienza professionale periodi di tirocinio per specializzazione o perfezionamento svolti durante l'esercizio dell'attività professionale, non vi è alcun motivo per non riconoscere del pari che l'alternarsi di periodi di formazione professionale e di attività professionale nel corso del « Vorbereitungsdienst » di un « Referendar » possa assimilarsi nel suo complesso ad un periodo di esperienza professionale.
- 24 Di conseguenza, dette attività corrispondono alla finalità del bando di concorso e devono venir riconosciute per il calcolo del periodo di esperienza professionale prescritta al punto II, lett. B, n. 2, lett. b), delle condizioni speciali del bando di concorso.
- 25 Di conseguenza la domanda del ricorrente va dichiarata fondata.
- 26 Da quanto precede, e senza che occorra esaminare gli altri mezzi ed argomenti dedotti dal ricorrente, consegue che la decisione impugnata va annullata.

Sulle spese

- 27 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al Tribunale in virtù dell'art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, già ricordata, le spese sono poste a carico della parte soccombente se ne è fatta richiesta. La convenuta è rimasta soccombente e quindi le spese vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) È annullata la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/621 di non ammettere alle prove d'esame il ricorrente.
- 2) Le spese sono poste a carico della Commissione.

Edward

Schintgen

García-Valdecasas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 maggio 1990.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

D. A. O. Edward